

# TI\_GERICHTE 15.1995.00214 vom 18. Juni 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-06-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.00214](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.00214)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.00214 du 18 juin 1996

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.00214 del 18 giugno 1996

## Erwägungen

### E. 1

Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all'Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Già il 30 dicembre 1994 l'UEF di Bellinzona ha diffidato \_\_\_\_\_ a riportare entro dieci giorni nei locali del ristorante \_\_\_\_\_ l'intero inventario della cucina (piatti, posate, utensili vari, affettatrice, ecc.), un televisore e diversi oggetti, con comminatoria di denuncia all'autorità penale per distrazione di oggetti inventariati in caso di omissione. L'atto impugnato del 5 ottobre 1995 quindi altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione: impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il provvedimento del 30 dicembre 1994. Il gravame del 16 ottobre 1995 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo. 2. \_\_\_\_\_ assevera che nessuno degli oggetti potrebbe essere "pignorato" perché "si tratta di piatti, posate e utensili vari che sono assolutamente necessari alla reclamante per l'esercizio della propria attività (art. 92 n. 3 LEF)". a) All'Autorità di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all'Autorità di reclamo, compete tra l'altro l'intervento d'ufficio in caso di provvedimenti o atti radicalmente nulli. Siffatto intervento può darsi anche a seguito di reclamo irricevibile (ad esempio per tardività): è principio indiscusso di diritto esecutivo, condiviso da giurisprudenza e dottrina, anche se la LEF non lo menziona espressamente, che vi possono essere violazioni di principi procedurali essenziali, interessanti non solo chi è parte diretta nel procedimento esecutivo bensì anche terzi non noti o la collettività nel suo insieme, non altrimenti sanabili se non con la sanzione della nullità rilevabile in ogni momento e con effetto ex tunc (cfr. Flavio Cometta, La procedura di reclamo avanti le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti, in BLSchK 1989 p. 41 e 42 nota 6 e rif. ivi). b) La nullità di un pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del reclamo, quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l'indispensabile per vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento incida in modo determinante sul minimo di esistenza o se ha per oggetto beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep 1980 p. 112; DTF 97 III 11 cons. 2). c) In virtù dell'art. 272 cpv. 3 CO "sono esenti dal diritto di ritenzione gli oggetti che non potrebbero essere pignorati dai creditori del conduttore" (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 34 n. 25; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 112). Ex art 92 n. 3 LEF sono esclusi dal pignoramento "gli arnesi, gli strumenti e i libri, in quanto necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione", essendo la ratio di tale normativa la salvaguardia dell'esistenza economica e, di conseguenza, della forza lavorativa del debitore per il futuro (cfr. Amonn, op. cit., § 23 n. 16). d) Nel determinare i beni impignorabili ex art. 92 n. 3 LEF determinanti sono le particolarità del caso di specie: è quindi lasciato ampio spazio al potere di apprezzamento del funzionario incaricato del pignoramento (Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 10 e 19). Le emergenze fattuali, segnatamente la circostanza che \_\_\_\_\_ gestisce ora un ristorante a \_\_\_\_\_ permettono di ritenere che l'intero inventario della cucina (piatti, posate, utensili vari, affettatrice, ecc.) rappresenta uno strumento indispensabile all'esercizio dell'attività della reclamante: esso va pertanto dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF e di conseguenza i provvedimenti 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995 vanno annullati relativamente all'ordine di riportare nell'ente locato l'inventario della cucina. Il televisore indicato nei provvedimenti non può considerarsi un bene assolutamente indispensabile alla debitrice per l'esercizio della sua professione e va pertanto dichiarato pignorabile. Relativamente ai "diversi oggetti" indicati nei provvedimenti 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995 la questione della loro pignorabilità risulta attualmente prematura, atteso che non è dato sapere a quali beni si riferisca l'UEF di Bellinzona con siffatta formulazione. Nessun pregiudizio sarà comunque per derivare a \_\_\_\_\_ da tale circostanza, atteso che nell'ipotesi che l'UEF di Bellinzona riuscisse a determinare a quali altri oggetti si riferiscano gli ordini 30 dicembre 1994 e 5 ottobre 1995, la debitrice potrà nuovamente sollevare l'eccezione di impignorabilità.

### **E. 3**

CO

\_\_\_\_\_

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'■appello  
quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

### **E. 4**

Il reclamo 16 ottobre 1995 di \_\_\_\_\_ è irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli 17 cpv. 2, 92 n. 3, 283 cpv. 1, 284 LEF; 268 cpv. 1, 268b cpv. 2 e 272 cpv. 3 CO PRONUNCIA

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.